

Recesso del Regno Unito dall'UE – prossime tappe

Il referendum tenutosi il 23 giugno nel Regno Unito sulla permanenza o meno nell'Unione europea si è concluso con il 51,9% dei voti a favore del recesso dall'Unione (l'affluenza è stata del 71,8%). Sebbene, sul piano formale, si trattasse di un referendum consultivo, il primo ministro britannico David Cameron e il suo governo avevano da tempo annunciato che l'esito sarebbe stato considerato vincolante. Quando ha rassegnato le sue dimissioni, Cameron ha indicato che il Regno Unito attiverà la procedura prevista dall'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE), che consente il recesso di uno Stato membro, ma che ciò avverrà solo dopo che sarà stato scelto il suo successore (entro ottobre). Nella risoluzione approvata alla fine della seduta plenaria speciale del 28 giugno, i deputati al Parlamento europeo hanno invitato il governo del Regno Unito a procedere ad "un'attuazione rapida e coerente della procedura di recesso", al fine di "prevenire incertezze negative per tutti e di tutelare l'integrità dell'Unione".

Procedura prevista dall'articolo 50

Il diritto di uno Stato membro di recedere dall'Unione europea è stato esplicitamente introdotto dal trattato di Lisbona. L'articolo 50 TUE stabilisce la procedura di recesso. Nella storia dell'UE non vi sono casi precedenti di paesi che sono usciti dall'Unione.


La procedura di recesso formale prende avvio con la **notifica** dello Stato membro al Consiglio europeo attraverso cui il paese dichiara la propria intenzione di recedere dall'Unione. L'articolo 50 non precisa tuttavia la forma di tale notifica. Sebbene lo Stato membro interessato possa decidere le tempistiche di tale notifica e tenere discussioni informali con gli altri Stati membri e/o le istituzioni dell'UE prima della stessa, qualsiasi negoziato deve rispettare la procedura prevista dall'articolo 50, coinvolgendo gli attori indicati dalla disposizione.

Il **Consiglio europeo** (senza la partecipazione dello Stato membro interessato) fornisce orientamenti relativi ai negoziati tra l'UE e lo Stato in questione, mentre il Consiglio adotta il mandato negoziale e designa il negoziatore dell'Unione. Come regola generale, la **Commissione europea** negozia gli accordi con i paesi terzi a nome dell'Unione (articolo 218, paragrafo 3, TFUE), ma, nel caso dell'accordo di recesso, i trattati lasciano al Consiglio la facoltà di designare un altro negoziatore dell'Unione. In ogni caso, il Consiglio istituirebbe un comitato speciale per supervisionare i negoziati.

Negoziati sull'accordo di recesso

L'Unione e lo Stato membro che recede hanno **due anni** di tempo per trovare un accordo sulle modalità di recesso. Allo scadere di tale periodo, il paese cessa automaticamente di essere membro dell'Unione europea (con o senza accordo di recesso), salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine (articolo 50, paragrafo 3, TUE). L'**accordo di recesso** può definire disposizioni pratiche concernenti, tra l'altro, questioni istituzionali e di bilancio, il futuro status dei cittadini UE all'interno dello Stato che recede nonché quello dei cittadini di tale paese negli altri Stati membri. L'accordo può altresì contenere disposizioni relative alle future relazioni tra lo Stato membro che recede e l'Unione; in alternativa, tali dettagli possono essere definiti in un accordo distinto, che sarà negoziato parallelamente o successivamente al recesso formale. Secondo gli esperti, la seconda ipotesi illustrata è una possibilità alquanto complessa e potrebbe richiedere negoziati ben più lunghi di due anni (per maggiori dettagli, si veda il briefing dell'EPRS dal titolo [Article 50 TEU: Withdrawal of a Member State from the EU](#) (Articolo 50 TUE: recesso di uno Stato membro dall'UE).





Prima di concludere l'accordo di recesso, il Consiglio deve ottenere l'**approvazione del Parlamento europeo** (articolo 50, paragrafo 2, TUE) a maggioranza semplice dei voti espressi. A parte il diritto ad essere regolarmente informato circa gli sviluppi, il Parlamento non ha alcun ruolo formale nel quadro del processo negoziale; ciononostante, il suo diritto di rifiutarsi di dare l'approvazione all'accordo definitivo offre un peso politico in grado di influenzare l'accordo.

Ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 4, TUE, il membro del Consiglio europeo o del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni delle due istituzioni riguardanti il recesso. Tuttavia, non esiste un'analogia disposizione per i deputati al Parlamento europeo eletti nello Stato membro che recede, ragion per cui questi ultimi possono continuare a partecipare ai dibattiti in seno al Parlamento e alle commissioni così come votare la decisione del Parlamento che dà o meno l'approvazione all'accordo di recesso.

Conclusioni del recesso

Il **Consiglio** adotta la decisione relativa alla conclusione dell'accordo di recesso a "**maggioranza super-qualificata**", senza la partecipazione dello Stato interessato. Per maggioranza qualificata s'intende in questo caso almeno il 72 % dei membri del Consiglio (20 Stati membri su 27) che totalizzino almeno il 65 % della popolazione degli Stati membri restanti (ad oggi almeno 288 dei 444 milioni di persone che popolano i 27 Stati membri restanti) (articolo 238, paragrafo 3, lettera b), TFUE).

Il recesso di uno Stato membro non richiede la **ratifica** da parte dei restanti Stati membri. L'articolo 50, paragrafo 1, TUE fa unicamente menzione (a titolo di chiarimento) della decisione dello Stato che recede, conformemente alle proprie norme costituzionali. Tuttavia, ogni **modifica dei trattati** che potrebbe rendersi necessaria in seguito al recesso dovrà essere ratificata dai restanti Stati membri, conformemente all'articolo 48 TUE. Sarà quantomeno necessario modificare l'articolo 52 TUE relativo al campo di applicazione territoriale dei trattati e contenente l'elenco degli Stati membri, mentre occorrerà rivedere

o abrogare i protocolli concernenti lo Stato membro che recede. Inoltre, eventuali accordi internazionali sulle future relazioni con lo Stato che recede, salvo che non si limitino alle questioni di competenza esclusiva dell'Unione, dovranno essere ratificati conformemente alle procedure nazionali degli Stati membri restanti.

L'articolo 50, paragrafo 3, TUE, avrà come conseguenza giuridica il fatto che i trattati e i relativi protocolli cesseranno di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso.

Fino alla data dell'effettivo recesso dall'UE, i rappresentanti dello Stato che recede in seno al Consiglio e al Consiglio europeo continueranno a partecipare all'adozione di tutti gli atti dell'Unione diversi da quelli relativi al recesso. Inoltre, fino alla data di uscita dall'Unione, lo Stato che recede resterà vincolato al diritto dell'Unione e ai relativi impegni.